ISTITUZIONE SCOLASTICA: I. C. NICOLA CALIPARI

Allegato/integrazione al Regolamento d'Istituto

Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali

adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della Nota MIM n, 3803/2026

PREAMBOLO E QUADRO NORMATIVO

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «*è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici*» e comprende, tra l'altro, «*la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi*»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 7 ottobre 2026, con la quale è stato modificato il Regolamento d'Istituto per introdurre la disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui al presente regolamento;

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 22 ottobre 2026, per la parte di propria competenza;

si adotta il seguente regolamento:

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.
2. Ai sensi dell'orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024 e della Nota MIM n. 3803/2026, lo svolgimento a distanza delle attività collegiali rientra nella modalità del lavoro agile (L. 81/2017). La modalità agile non richiede l'approvazione di accordi individuali né la verifica preventiva dei locali scelti dal personale fuori dalla scuola, fermo restando l'obbligo del Dirigente Scolastico di fornire l'informativa scritta sui rischi generali e specifici per la salute e sicurezza.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi a distanza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:

   a) le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettera a) e b) del CCNL, prive di carattere deliberativo;

   b) le attività di cui alla medesima lettera a) e b) che rivestono carattere deliberativo, alle condizioni e secondo i requisiti definiti dall'Allegato tecnico richiamato in premessa;

2. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e subordinato all'apprezzamento del Presidente dell'organo stesso.

3. Il presente regolamento disciplina, in particolare:

   a) i casi in cui il Presidente può disporre la convocazione della seduta per via telematica;

   b) il possesso, da parte dell'istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute;

   c) le modalità di convocazione;

   d) la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della seduta, ivi compresi la verifica dei presenti e l'accertamento del quorum strutturale, la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la presentazione di mozioni, la votazione – anche a scrutinio segreto – e l'approvazione del verbale.

Art. 3 — Convocazione

1. La convocazione, disposta dal Presidente con le modalità ordinarie, indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta (in presenza, a distanza), la piattaforma digitale utilizzata e le istruzioni operative per l'accesso.

2. Unitamente alla convocazione sono comunicati ai componenti gli estremi per l'identificazione e l'accesso al sistema di voto, ove utilizzato.

3. I casi in cui il Presidente può convocare le sedute a distanza sono:

a) le 2 ore di progettazione didattica della scuola primaria e della scuola dell'Infanzia, comprese nell'orario settimanale di servizio (ex art. 43, comma 5 del CCNL);

b) le riunioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari che non rivestano carattere deliberativo;

c) gli incontri di informazione/condivisione progettuale che non prevedano formali votazioni;

d) Consigli di Classe per gli scrutini e provvedimenti disciplinari;

e) Consiglio di Istituto.

Su proposta del Collegio dei docenti del 22/10/2026, restano in presenza le sedute del Collegio dei docenti.

Art. 4 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che ne verifica la regolarità formale, il rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente individuato ai sensi della normativa vigente che documenta lo svolgimento della seduta e raccoglie le evidenze delle operazioni di voto.

3. Il sistema informatico utilizzato assicura una distinzione dei ruoli di Presidente, Segretario e componente, con accesso di ciascuno alle sole funzionalità necessarie.

Art. 5 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. Piattaforma Telematica e Strumentazione. Le sedute a distanza si svolgono esclusivamente tramite la piattaforma istituzionale adottata dalla scuola (Google Workspace for Education/Microsoft Teams).

2. L'accesso alla piattaforma deve avvenire rigorosamente utilizzando le credenziali dell'account istituzionale fornito dalla scuola a ciascun docente (nome.cognome@icviamarelliroma.net). Le identità digitali devono essere univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.

3. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

4. È responsabilità di ciascun partecipante dotarsi di un dispositivo (PC, tablet o smartphone) con videocamera e microfono funzionanti, nonché di una connessione internet adeguata. È vietato collegarsi da mezzi di trasporto in movimento o da luoghi pubblici affollati che compromettano la riservatezza e l'attenzione.

5. È in capo al lavoratore assicurarsi che l'ambiente del quale eroga la prestazione di lavoro sia idonea sotto il profilo della sicurezza informatica e della sicurezza personale. In caso di infortunio durante una riunione di lavoro, svolta con la modalità a distanza, il docente deve

dimostrare il nesso funzionale tra l'incidente e l'attività lavorativa per poter avviare la procedura INAIL.

6. La rilevazione della presenza e la verifica del quorum costitutivo (metà più uno degli aventi diritto, ove previsto) avvengono tramite la registrazione degli accessi con account istituzionale, la visualizzazione a schermo e l'appello nominale.

7. Per gli incontri di programmazione della scuola primaria non è richiesta la verifica del quorum costitutivo, fermo restando l'obbligo di presenza di tutti i docenti della classe salvo assenza giustificata.

8. In caso di prolungati o diffusi problemi tecnici di connessione che impediscano la continuità del dibattito o il raggiungimento del quorum, il Presidente della seduta può sospendere la seduta o rinviarne la prosecuzione ad altra data.

Art. 6 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.
2. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.
3. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.
4. Per garantire un corretto e ordinato svolgimento dei lavori, i partecipanti sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

- Videocamera: Deve essere mantenuta accesa per l'intera durata della seduta per consentire l'identificazione e garantire la reciproca percezione audiovisiva, salvo comprovati e momentanei cali di banda.
- Microfono: Deve essere mantenuto disattivato (mutato) e attivato esclusivamente nel momento in cui viene concessa la parola.
- Interventi: Per prendere la parola è necessario prenotarsi utilizzando l'apposita funzione "Alzata di mano" presente nella piattaforma, oppure scrivendo nella chat della riunione.
- Chat: L'uso della chat testuale è riservato esclusivamente a comunicazioni inerenti all'ordine del giorno o per la prenotazione degli interventi.
- Condotta: È richiesto il medesimo contegno e decoro professionale previsto per le sedute in presenza. I partecipanti devono garantire che, nel luogo da cui si collegano, non vi siano persone estranee alla riunione in grado di ascoltare le discussioni o visualizzare i documenti condivisi. Si raccomanda l'uso di cuffie/auricolari.

Art. 7 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. Qualora un partecipante riscontri problemi tecnici che impediscono temporaneamente l'accesso o causano la disconnessione, deve darne tempestiva comunicazione (via email o tramite altro collega) al Presidente della seduta.
2. Se i problemi tecnici riguardano una singola unità e non inficiano il numero legale, la riunione prosegue. Il partecipante impossibilitato a ricollegarsi sarà considerato assente giustificato a partire dal momento della definitiva disconnessione.
3. Qualora un malfunzionamento generalizzato della piattaforma o della rete impedisca lo svolgimento regolare o faccia decadere il numero legale, il Presidente sospende la seduta e la aggiorna ad altra data.

Art. 8 — Verifica del **quorum**

1. Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando componenti presenti se l'organo si è riunito in sede e computando i componenti collegati se l'organo si è riunito a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.
2. Sono ammesse funzionalità di sondaggio integrate in piattaforme di videoconferenza o collaborazione, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 10 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto possono essere trattate sia negli organi collegiali riuniti in presenza sia in quelli riuniti a distanza.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato garantisce:

a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;

b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;

c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;

d) una gestione dei metadati (*log*, *timestamp*) che non consenta, neppure indirettamente, la reidentificazione del votante.

3. In assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto aventi effetti deliberativi.

Art. 11 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in

materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi *cloud* o di terze parti.

2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 12 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.
4. Le sedute a distanza sono equiparate a quelle in presenza in termini di obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio (D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016).
5. È fatto assoluto divieto a tutti i partecipanti di effettuare registrazioni audio, video o acquisire screenshot della seduta telematica.

Art. 13 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.
2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immodificabile e corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 14 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo *online* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 7 ottobre 2026

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 22 ottobre 2026